

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/content/valutazioni-ambientali> e-mail: dpc002@regione.abruzzo.it P.E.C.: dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Riferimento: Prot. n. 138997/24 del 02/04/2024

Codice pratica: 23/267803

(Codice da riportare in ogni comunicazione successiva)

COMUNE DI PESCARA

Settore Sostenibilità Ambientale e Transizione Ecologica

Servizio Vulnerabilità del Territorio e Qualità dello Sviluppo

protocollo@pec.comune.pescara.it**OGGETTO: Osservazioni in esito all'invio della documentazione integrativa.****Procedura ex art.12 del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss. mm. e ii. - Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano Di Rischio Aeroportuale.****Codice Pratica 23/267803****Richiedente Comune di Pescara**

Con nota Prot. n. 138997/24 del 02/04/2024 il Comune di Pescara ha inviato la documentazione integrativa relativa al procedimento avviato il 22/06/2023 (agli atti dello scrivente Servizio con Prot. n. 267803/23).

Nella citata nota si precisa che la proposta di revisione del Piano di Rischio Aeroportuale (di seguito PRA) è stata esaminata e licenziata dal Consiglio Comunale dopo la consultazione dei Soggetti con Competenza Ambientale e che la stessa, in seguito ad appositi emendamenti, restituisce un progetto di Piano modificato nella normativa. Il Comune chiede ai soggetti con competenza ambientale di valutare, ed eventualmente integrare con ulteriori contributi, le osservazioni già espresse nella fase precedente.

Considerato che i soggetti con competenza ambientale esprimono il proprio parere/contributo sulla base dei contenuti del Rapporto Preliminare, che non risulta essere stato aggiornato e allegato alla documentazione integrativa, lo scrivente Ufficio VAS e Supporto all'Autorità Ambientale conferma quanto già comunicato con nota prot. n. 311498/23 del 19/07/2023.

Tutto ciò premesso, nel rimandare al Comune la valutazione di merito circa la possibilità di procedere all'autorizzazione del Piano, per quanto di competenza si ritiene che il proponente avrebbe potuto meglio argomentare circa gli aspetti migliorativi della modifica proposta e della loro ricaduta in ambito ambientale. Infatti, nel prendere atto di quanto previsto dall'art. 12 co. 6 del D.Lgs. 152/2006, se da un lato emerge una riduzione delle volumetrie per un valore di 150.091 mc e un decremento di 1.425 unità di abitanti/utenti (vedasi rispettivamente "Tabella riepilogativa volumetrie PRG" dell'Allegato 1 e "Tabella riepilogativa carico antropico" dell'Allegato 2 della Rel. Illustrativa) dall'altro sembra essere ammessa la realizzazione di nuove attività a destinazione turistico-ricettiva rispetto alla precedente versione di giugno 2023 (vedere art. 5 p.to 3 - art. 6 p.to 5 - art. 7 p.to 2 delle NTA) nonché l'applicazione delle LLRR n. 16/2009 e n. 49/2012 anche alle zone A e B. La versione aggiornata delle NTA del PRA, agli artt. 4 e 5, prevede, inoltre, la possibilità di procedere a cambi di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria C **oppure da altra categoria funzionale**. Al fine di evitare fraintendimenti sulla corretta applicazione dei procedimenti, si ritiene che, in questi casi, la norma tecnica dovrebbe, altresì, indicare la necessità di verificare l'avvio di una procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS nel rispetto dell'art. 6 co.3 D.Lgs. 152/2006.

Infine, si richiama la previsione del *Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti* (§ 6.3 del Capitolo 9) secondo il quale "Il Piano di rischio è un documento contenente le indicazioni e le prescrizioni da recepire negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni ai sensi dell'art. 707 del codice della navigazione.

[omissis....]”. Si ricorda che le modifiche apportate agli strumenti urbanistici, a seguito del recepimento delle prescrizioni della pianificazione sovraordinata, devono essere valutate ai sensi dell’art. 6 co. 3 D.Lgs. 152/2006.

Il Comune di Pescara, in qualità di Autorità Competente, a conclusione del procedimento in oggetto, rilascerà un provvedimento di assoggettabilità a VAS o di esclusione dalla VAS nel quale l’Ente dovrà motivare la propria scelta anche alla luce dei contenuti della presente nota e delle eventuali ulteriori comunicazioni dei soggetti con competenza ambientale individuati nell’ambito del presente procedimento.

Nei casi in cui si renda necessario avviare una procedura di VInCA, si fa presente che il provvedimento dell’Autorità Competente per la VAS dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di Incidenza (art. 10 co. 2 del DLgs 152/2006).

Si ricorda a tal fine quanto riportato dall’art. 11, co. 5, D.Lgs. 152/2006, in merito all’annullabilità dei provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la preventiva valutazione ambientale strategica ove prescritta.

Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare l’Ing. Enzo Di Placido ai seguenti indirizzi:

- enzo.diplacido@regione.abruzzo.it
- [tel. 0862 364272](tel:0862364272)

Il Responsabile dell’Ufficio
V.A.S. e Supporto all’Autorità Ambientale
ING. ENZO DI PLACIDO
(FIRMATO ELETTRONICAMENTE)

Servizio Valutazioni Ambientali
La Dirigente
Ing. Erika Galeotti
REGIONE ABRUZZO

sdg